

**FORUM GLOBAL SERVICE s.r.l.**  
**Sede legale: Via Primo Maggio, 8 - 21048 Solbiate Arno**  
**(VA)**  
**Capitale Sociale euro 30.000 i. v.**  
**P. IVA / Codice fiscale / Registro Imprese Varese**  
**03170390128**  
**REA Varese 328762**  
**Società a responsabilità limitata**

**Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo**

**ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231**  
**e successive modificazioni, concernente la**  
**“RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA DELLE IMPRESE”**

**approvato con delibera dell’Amministratore Unico di Forum Global**  
**Service in data 03.11.2021**

# 1. PARTE GENERALE

Responsabilità diretta della società per talune tipologie di reato

Il D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231, intitolato «*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*», ha introdotto nell'ordinamento italiano la responsabilità diretta a carico delle società (e degli enti in genere) per alcuni reati (c.d. *reati-presupposto*) commessi da:

- persone fisiche che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della società o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale (c.d. *soggetti apicali*);
- persone fisiche che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo degli enti medesimi;
- persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati (c.d. *soggetti sottoposti alla direzione altrui*).

La responsabilità diretta della società si aggiunge a quella della persona fisica che ha commesso il reato.

L'estensione della responsabilità alla società richiede quale presupposto essenziale che il reato-presupposto sia stato commesso nell'interesse o a vantaggio della società stessa <sup>(1)</sup>.

L'accertamento della responsabilità della società comporta l'irrogazione a carico della stessa di sanzioni di natura pecuniaria e interdittiva.

Nel determinare la fonte della responsabilità da reato degli enti collettivi la Corte di Cassazione fa riferimento alla cosiddetta "*colpa di organizzazione*".

Vale a dire che la responsabilità della società non si giustifica solo e di per sé per il fatto che la persona fisica abbia commesso un crimine nell'interesse o con un vantaggio per l'ente, ma richiede che l'illecito sia ricollegabile (anche) ad un comportamento colpevole dell'ente: vale a dire che l'ente può essere chiamato a rispondere dell'illecito commesso dalle persone fisiche sopra indicate solo quando lacune e manchevolezze nell'organizzazione della sua attività abbiano consentito a tali soggetti di tenere condotte delittuose <sup>(2)</sup>.

Infine, la responsabilità si estende anche ai delitti tentati (art. 26 D.lgs. 231/2001).

---

<sup>(1)</sup> L'interesse ha un'indole soggettiva: si riferisce alla sfera volitiva della persona fisica che agisce ed è valutabile al momento della condotta. Se la persona fisica ha commesso il reato nel suo interesse personale, affinché l'ente sia responsabile è necessario che tale interesse sia almeno in parte coincidente con quello dell'impresa (vedasi *Cass., V Sez. Penale, sentenza n. 40380 del 2012*).

Il vantaggio si caratterizza come complesso dei benefici - soprattutto di carattere patrimoniale - tratti dal reato, che può valutarsi successivamente alla commissione di quest'ultimo (vedasi *Cass., II Sez. Penale, sentenza n. 3615 del 2005*).

<sup>(2)</sup> I profili della "colpa di organizzazione" sono strutturati diversamente a seconda che il reato sia stato posto in essere da un soggetto apicale o da un suo sottoposto, in quanto nei due casi sono diversi i tipi di cautele che l'ente deve adottare per evitare la conseguenza sanzionatoria a suo carico:

- nell'ipotesi di delitto commesso da soggetti posti in posizione apicale, la persona giuridica può andare esente da responsabilità solo se dimostra di aver assunto le misure necessarie ad impedire la commissione di reati del tipo di quello verificatosi mediante l'adozione di efficaci controlli preventivi e per il tramite dell'istituzione all'interno dell'ente di un apposito organismo di controllo, dotato di piena autonomia di iniziativa nell'attività di supervisione: di modo che la commissione del reato sia stata possibile solo grazie ad una elusione fraudolenta di tali meccanismi di prevenzione;
- nel caso di reato commesso da soggetti sottoposti all'altrui vigilanza l'ente sarà responsabile solo ove venga dimostrato dalla pubblica accusa che la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza; l'esistenza di tale deficit di organizzazione comunque esclusa se, prima della commissione del reato, è stato adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo, secondo una valutazione da compiersi *ex ante* ed in astratto, a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

I **reati-presupposto** appartengono alle seguenti categorie:

1. Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico (art. 24);
2. Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis);
3. Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter);
4. Reati nei confronti della Pubblica Amministrazione: concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (art. 25);
5. Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis);
6. Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1);
7. Reati societari (art. 25-ter);
8. Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater);
9. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater 1);
10. Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies);
11. Abusi di mercato (art. 25-sexies);
12. Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies);
13. Ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio (articolo 25-octies);
14. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies);
15. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies);
16. Reati ambientali (art. 25-undecies);
17. Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies);
18. Razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies);
19. Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-quaterdecies);
20. Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies);
21. Delitti tentati (art. 26).

Le **sanzioni** previste dal Decreto (art. 9) a carico della società si distinguono in sanzioni pecuniarie e sanzioni interdittive.

**Sanzioni pecuniarie:** vengono quantificate con un sistema di quote, che possono variare da un minimo di 100 ad un massimo di 1.000.

Il valore di ogni singola quota può variare da un minimo di euro 258 ad un massimo di euro 1.549.

In caso di riconoscimento della responsabilità dell'ente la sanzione pecuniaria è sempre applicata.

La quantificazione della sanzione pecuniaria è rimessa alla discrezionalità del giudice. Il numero delle quote è determinato «... *tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'ente, dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. L'importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente, allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione....*» <sup>(3)</sup>.

---

<sup>(3)</sup> In taluni casi la sanzione pecuniaria è ridotta. L'art. 12 infatti dispone che:

«1. La sanzione pecuniaria è ridotta della metà e non può comunque essere superiore a € 103.291,00 se:

- a) l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo;
- b) il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità.

2. La sanzione è ridotta da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:

- a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;

**Sanzioni interdittive:** consistono in:

- Interdizione, nei casi estremi, dall'esercizio dell'attività;
- Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- Divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione (salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio);
- Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi; eventuale revoca di quelli già concessi;
- Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive possono essere applicate **solo ove** siano espressamente previste con riferimento a specifici *reati-presupposto* (principio di legalità), **e quando** ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

1. che l'ente abbia tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato sia stato commesso da soggetto in posizione apicale, ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando la commissione del reato sia stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
2. gli illeciti siano reiterati.

Le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni. La legge detta i criteri per la loro scelta <sup>(4)</sup>.

**Confisca:** è obbligatoria la confisca del profitto che l'ente ha tratto dal reato (art. 6 D.lgs. 231/2001 ultimo comma), confisca che può essere disposta anche nella forma per equivalente.

**Pubblicazione della sentenza:** il Giudice può disporre a propria discrezione la pubblicazione della sentenza, a spese della società, per una sola volta, per estratto o per intero, in uno o più giornali e mediante affissione nel Comune dove si trova la sede principale della società.

### Esonero da responsabilità

La società o ente può beneficiare di **esonero da responsabilità** qualora provi in giudizio (art. 6 del D.lgs. 231/2001):

1. Di aver adottato ed efficacemente attuato, **prima della commissione del fatto costituente reato**, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
2. Di aver affidato ad un organismo, dotato di **autonomi poteri di iniziativa e di controllo**, il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello nonché di curarne l'aggiornamento;
3. Che le persone che hanno commesso il reato hanno agito **eludendo fraudolentemente** il suddetto modello di organizzazione e di gestione;

---

*b) è stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.*

*3. Nel caso in cui concorrono entrambe le condizioni previste dalle lettere del precedente comma, la sanzione è ridotta dalla metà ai due terzi.*

*4. In ogni caso, la sanzione pecuniaria non può essere inferiore a € 10.329,00.»*

<sup>(4)</sup> L'art. 14 dispone che:

*«Le sanzioni interdittive hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'ente. Il giudice ne determina il tipo e la durata sulla base dei criteri indicati nell'articolo 11, tenendo conto dell'idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso.*

*2. Il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione può anche essere limitato a determinati tipi di contratto o a determinate amministrazioni. L'interdizione dall'esercizio di un'attività comporta la sospensione ovvero la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali allo svolgimento dell'attività.*

*3. Se necessario, le sanzioni interdittive possono essere applicate congiuntamente.*

*4. L'interdizione dall'esercizio dell'attività si applica soltanto quando l'irrogazione di altre sanzioni interdittive risulta inadeguata.»*

4. Che non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di Vigilanza.

Inoltre, la società o ente non risponde se i soggetti che hanno commesso il reato hanno agito nell'interesse *esclusivo* proprio o di terzi.

## **1.1. Il modello di organizzazione gestione e controllo**

Forum Global Service srl ha adottato il presente Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai fini della prevenzione della commissione di alcune specifiche tipologie di *reati-presupposto* previste dal D.lgs. 231/2001 da parte dei soggetti apicali, e degli altri soggetti di cui al precedente par. 1.1., il cui rischio è ritenuto rilevante nello svolgimento dell'attività aziendale.

La Società si è altresì dotata di un Codice Etico, parte integrante del Modello, che contiene, fra l'altro, i principi di comportamento tali da determinare in tutti coloro che operano in nome e per conto della Società la piena consapevolezza che la commissione di reati è fortemente censurata dalla Società e comporta l'applicazione di sanzioni disciplinari.

Il Modello, oltre che dal Codice Etico, è integrato da Procedure e Istruzioni relative ai Processi Sensibili, sia preesistenti sia volta per volta adottati dall'amministratore della Società.

La Società, inoltre, ha istituito l'Organismo di Vigilanza (O.d.V.) con il compito di vigilare sull'efficacia, il funzionamento e l'osservanza del Modello e della documentazione ad esso connessa, nonché di promuoverne l'aggiornamento.

L'Organismo di Vigilanza, di tipo monocratico, è stato affidato, fino a revoca, all'Ing. Giorgio Fontana, CF FNTGRG67S03F205U, nato a Milano il 03/11/1967 e residente in Via Rismondo 9C, 21049 Tradate (VA)

Il Modello, le Procedure e le Istruzioni configurano un sistema strutturato ed organico di regole, procedure e attività di controllo volto a prevenire la commissione dei *reati-presupposto* e a incentivare la cultura dell'etica e della trasparenza aziendale.

### **Approvazione del Modello**

Il Modello di cui al presente documento è stato approvato con delibera del 3 novembre 2021 e sarà suscettibile di modifiche e integrazioni secondo le medesime modalità.

Le Procedure ed Istruzioni sono state e saranno emanate, ed eventualmente modificate o soppresse, dall'Amministratore unico, secondo le regole presenti nella documentazione del Sistema dei Gestione della Qualità.

### **Destinatari del Modello**

Il Modello si rivolge non soltanto ai dipendenti della Società, ma anche ai suoi fornitori, ai suoi consulenti e ai soggetti in generale che entrano in rapporti d'affari con la Società (appresso "Partner") e siano coinvolti nei Processi Sensibili come appresso definiti e individuati.

I Partner saranno chiamati a sottoscrivere un impegno a rispettare il Modello e il Codice Etico di Forum Global Service srl, ovvero a dichiarare di avere adottato un proprio analogo Modello e un Codice Etico che regolamentano la prevenzione dei reati contemplati nel Modello e nel Codice Etico di Forum Global Service srl.

## La costruzione del modello

Il Modello è costituito da una **parte generale** e da diverse **parti speciali**, una per ciascuna categoria di *reati-presupposto* nelle quali il rischio di commissione, dalle analisi compiute, è ritenuto concretamente riscontrabile e rilevante nello svolgimento dell'attività aziendale.

Scopo del Modello è la predisposizione di un sistema strutturato ed organico di *governance*, con adozione di procedure ed attività di controllo, che abbia come obiettivo la prevenzione e gestione dei rischi di commissione dei *reati-presupposto*.

I principi e le regole contenuti nel Modello intendono far acquisire ai soggetti che operano in nome e/o per conto e/o nell'interesse della Società, e la cui attività potrebbe sconfinare nella commissione di reati, la piena consapevolezza che determinati comportamenti costituiscono illecito penale (o in taluni casi illecito amministrativo) la cui commissione è totalmente inaccettabile, fermamente condannata e contraria agli interessi di Forum Global Service srl, anche qualora apparentemente quest'ultima sembrerebbe poterne trarre vantaggio.

A questo va aggiunta l'ulteriore consapevolezza che la commissione del reato comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge, dal Modello stesso e dal CCNL di riferimento.

I punti qualificanti del Modello sono:

- l'individuazione delle attività esposte al rischio di commissione dei *reati-presupposto* e la formalizzazione di procedure aziendali tali da regolamentare lo svolgimento di tali attività;
- l'assegnazione dei poteri autorizzativi e di firma coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali;
- l'applicazione ed il rispetto del principio di separazione delle funzioni, in base al quale nessuna funzione può gestire in autonomia un intero processo;
- la tracciabilità delle decisioni e della documentazione concernenti le operazioni aziendali effettuate nell'ambito dei processi sensibili;
- l'istituzione dell'Organismo di Vigilanza (O.d.V.) dotato di autonomia e indipendenza operativa, e di adeguate risorse, umane e finanziarie, per l'assolvimento dei compiti ad esso assegnati dalla legge;
- lo svolgimento degli opportuni controlli;
- l'adozione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle prescrizioni e delle procedure del Modello;
- la diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure.

Il Modello - in conformità all'articolo 6, comma 1, lettera a), del D.lgs. 231/2001 - è un «atto di emanazione dell'organo dirigente» e, in quanto tale, viene approvato dall'Amministratore unico della Società.

Parimenti dovranno essere rimesse all'approvazione di quest'ultimo eventuali modifiche ed integrazioni di carattere sostanziale che dovessero rendersi necessarie per sopravvenute esigenze aziendali (quali mutamenti organizzativi o del perimetro di attività) ovvero per mutamenti normativi ovvero a seguito di intervenute violazioni del Modello.

L'Organismo di Vigilanza ha il compito di verificare l'efficacia, l'effettività e l'aggiornamento del Modello, di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del medesimo, nonché di promuoverne l'aggiornamento al fine di adeguarlo in relazione a mutamenti di normativa, a

sopravvenute esigenze di attività aziendale nonché a eventuali intervenute violazioni del Modello, formulando eventuali proposte all'Amministratore unico.

## 1.2. Processi sensibili

La società ha per oggetto sociale:

- La commercializzazione all'ingrosso ed al dettaglio ed il noleggio di materiali, impianti ed attrezzature di qualsiasi tipo, specie e genere, per l'infortunistica, l'antincendio, la sicurezza, l'igiene sul lavoro, la tutela ambientale, di abbigliamento professionale ed antinfortunistico, di lubrificanti, di prodotti per la pulizia e lo stoccaggio delle merci e di gadget pubblicitari;
- L'installazione, la manutenzione, la revisione ed il collaudo, l'assistenza con ricarica di estintori, di impianti antincendio, idrici e di rilevazione per la sicurezza, lo smaltimento dei rifiuti;
- La gestione e l'organizzazione di corsi di formazione per l'igiene, la sicurezza sul lavoro e la tutela ambientale;
- Le prestazioni di servizi di qualsiasi tipo in materia di igiene, sicurezza sul lavoro e tutela dell'ambiente, commissionando a professionisti abilitati le attività di consulenza e certificazione; con la possibilità, avvalendosi della collaborazione o consulenza di professionisti abilitati o in associazione con essi, di partecipare a concorsi o gare nei settori sopra indicati, di assumere commesse e appalti da enti pubblici e privati.

La mappatura delle attività della Società da ritenersi a rischio, ossia delle attività nel cui ambito è presente il rischio rilevante di commissione dei *reati-presupposto*, ha portato alla individuazione dei Processi Sensibili.

Tale mappatura è stata effettuata attraverso:

- l'analisi dell'attività aziendale, mediante colloqui con l'Amministratore unico e con i responsabili delle funzioni chiave;
- l'analisi di documentazione aziendale, con particolare riguardo alla struttura organizzativa, ai poteri di firma e alla documentazione di sistema;
- l'individuazione delle tipologie di *reati-presupposto* nelle quali si può incorrere nello svolgimento dell'attività aziendale;
- l'individuazione dei processi/funzioni nell'ambito dei quali tali *reati-presupposto* potrebbero essere commessi (appresso anche "Processi Sensibili") e il concreto livello di rischio di accadimento;
- l'analisi delle procedure/prassi esistenti attraverso l'esame della documentazione ad esse inerenti e a interviste con i soggetti chiave nell'ambito delle strutture;
- l'analisi dei sistemi di controllo/prevenzione in atto e l'individuazione delle azioni correttive da sviluppare ("*gap analysis*").

Nell'attività sociale sono stati individuati i **processi sensibili** indicati di seguito:

1. **"reati di indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico"** (Art. 24). I rischi di commissione dei reati in questione sono stati ritenuti bassi, poiché la Società non richiede sovvenzioni o finanziamenti pubblici. Tuttavia, poiché ciò potrebbe verificarsi in futuro, si ravvisa l'opportunità di prevedere una disciplina degli eventuali processi.
2. **"reati nei confronti della Pubblica Amministrazione"** (art. 25). La commissione di reati nei confronti della Pubblica Amministrazione presenta un rischio con riferimento a

pressoché tutti i *reati-presupposto* previsti dalla legge. I Processi Sensibili rilevanti si riferiscono principalmente a: contratti con la Pubblica Amministrazione e partecipazione a gare; domande in genere volte ad ottenere licenze, permessi, autorizzazioni, e concessioni; rapporti con uffici ministeriali, regionali, provinciali, comunali, e uffici della P.A. in genere (a titolo meramente esemplificativo: Agenzia delle Entrate, GDF, enti previdenziali, ASL, Agenzia delle Dogane, Vigili del Fuoco, ecc.); attività concernenti la sicurezza e l'igiene sul lavoro e la tutela dell'ambiente; ricorso a consulenti o società prestatrici di servizi che entrano in rapporto con la P.A. per conto della Società.

3. **“reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento”** (art. 25-bis). I rischi di commissione si concentrano sul reato di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi. Tali rischi sono ritenuti comunque bassi.
4. **“reati contro l'industria e il commercio”** (art. 25-bis 1). I rischi di commissione, ritenuti comunque bassi, sono relativi alla frode nell'esercizio del commercio ed alla vendita di prodotti industriali con segni mendaci.
5. **“reati di omicidio e lesioni colpose commessi con violazione della normativa sulla salute e sicurezza sul lavoro”** (art. 25-septies).
6. **“ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio”** (art. 25-octies). I Processi Sensibili rilevanti riguardano essenzialmente gli acquisti, gli investimenti e le vendite.
7. **“delitti in materia di violazione del diritto d'autore”** (art.25-novies). Si ritiene possa esserci un rischio relativo all'utilizzo, da parte della Società, di immagini, video, brani musicali coperti da diritto d'autore, relativamente alle iniziative aziendali ed alla presenza sui canali social.
8. **“reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria”** (art. 25-decies).
9. **“reati ambientali”** (art. 25-undecies).

### 1.3. Organismo di Vigilanza

Viene istituito, ai sensi dell'art. 6 comma 1 del D.lgs. 231/2001, l'Organismo di Vigilanza (O.d.V.) che ha il compito di vigilare con continuità, autonomia ed indipendenza dai vertici operativi della società sull'efficace funzionamento e sull'osservanza del Modello.

Fermi i requisiti dell'autonomia e indipendenza, la maggioranza dei componenti dell'O.d.V. va individuato in soggetti che non siano legati da alcun rapporto di dipendenza con Forum Global Service srl.

I componenti dell'O.d.V. devono essere dotati di adeguata professionalità ed esperienza in materia aziendale, giuridica, contabile, fiscale, tecnico gestionale o in alcune di esse, nonché essere in possesso dei requisiti di indipendenza ed onorabilità previsti dalla normativa di legge applicabile per i componenti del Collegio Sindacale.

Non può ricoprire la veste di componente dell'Organismo di Vigilanza e, se nominato, decade dalla carica:

- chi si trovi nelle condizioni di cui all'art. 2382 cod. civ. <sup>(5)</sup>;
- gli amministratori non indipendenti, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della Società e delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo.

---

<sup>(5)</sup> Vale a dire l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I componenti dell'O.d.V., nella loro qualità e nell'ambito dello svolgimento della propria funzione, non sono soggetti al potere gerarchico e disciplinare di alcun organo o funzione societaria.

L'Organismo di Vigilanza deve adempiere ai propri compiti con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico.

L'Organismo di Vigilanza è nominato dall'Amministratore unico.

I componenti dell'O.d.V., all'atto dell'accettazione della nomina, dichiarano di essere in possesso dei requisiti e di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità di cui al paragrafo 5.1, essendo tenuti a comunicare tempestivamente l'eventuale perdita dei requisiti o l'insorgenza delle condizioni di incompatibilità.

L'Organismo di Vigilanza resta in carica per la **durata di 3 (tre) anni** dalla nomina e i suoi componenti possono essere in tutto o in parte rinominati.

In caso di impedimento di uno o più componenti ad esercitare le proprie funzioni per un periodo superiore a due mesi, l'O.d.V. ne darà comunicazione all'Amministratore unico, che procederà alla sostituzione dei componenti indisponibili ovvero, nel caso di organismo monocratico, a una nuova nomina.

L'amministratore unico stabilisce il compenso per i componenti dell'O.d.V. e delibera annualmente una dotazione finanziaria della quale l'O.d.V. può disporre per ogni esigenza necessaria allo svolgimento dei compiti ad esso attribuiti, salvo eventuali necessità urgenti che potranno essere definite di volta in volta.

La perdita dei requisiti per la nomina nell'O.d.V. costituisce motivo di decadenza dalla carica per i singoli componenti, ma non comporta la decadenza dell'intero O.d.V.

La revoca dell'O.d.V. o di singoli componenti può essere disposta dall'Amministratore unico solo per giustificati motivi.

All'O.d.V. è affidato il compito di vigilare:

- sull'osservanza del Modello e della documentazione ad esso connessa da parte dei soggetti che vi sono tenuti;
- sull'effettività e adeguatezza del Modello della documentazione ad esso connessa in relazione alla struttura organizzativa aziendale, in funzione dell'effettiva capacità di prevenire la commissione dei *reati-presupposto*;
- sull'aggiornamento del Modello e della documentazione ad esso connessa, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni normative e/o aziendali ovvero nel caso in cui vengano accertate significative violazioni delle prescrizioni del Modello (cfr. art. 7 del Decreto).

Su un piano più operativo l'O.d.V. svolge i seguenti compiti:

- attiva le procedure di controllo che consentano di verificare l'effettiva operatività del Modello e della documentazione ad esso connessa;
- effettua audit interni ai fini dell'aggiornamento della mappatura delle aree di attività a rischio nell'ambito del contesto aziendale;
- si coordina con le diverse funzioni aziendali per il monitoraggio delle attività nelle aree a rischio;
- verifica le esigenze di aggiornamento del Modello e della documentazione ad esso connessa;

- raccoglie, conserva ed elabora le informazioni rilevanti in funzione del rispetto del Modello, nonché aggiorna la lista delle informazioni che devono essere obbligatoriamente trasmesse all'O.d.V. o tenute a sua disposizione;
- controlla l'effettiva presenza e la regolare tenuta ed efficacia della documentazione richiesta in relazione a quanto previsto nel Modello e nella documentazione ad esso connessa per le diverse tipologie di reato e di illecito amministrativo;
- riferisce periodicamente all'Amministratore unico in merito all'attuazione delle attività a supporto dei requisiti del D.lgs. 231/2001, segnalando eventuali inosservanze rilevate e proponendo l'applicazione delle sanzioni previste dal sistema sanzionatorio;

Nell'espletamento dei propri compiti, ciascun componente dell'O.d.V. ha libero accesso, presso qualsiasi funzione aziendale della Società, ad ogni informazione, dato e documentazione ritenuti necessari per lo svolgimento dei propri compiti, senza necessità di alcun consenso preventivo.

L'O.d.V. ha due linee di **reporting** verso l'Amministratore unico:

- la prima, su base continuativa;
- la seconda, su base occasionale e puntuale, nel caso in cui, al di fuori delle attività di controllo periodico, l'O.d.V. venga comunque a conoscenza di comportamenti in violazione delle procedure previste dal Modello, da Procedure o Istruzioni, ovvero di altri comportamenti che integrino o possano integrare ipotesi di reato o di illecito amministrativo, o infine nel caso in cui l'O.d.V. ritenga necessario od opportuno che si proceda all'aggiornamento del Modello.

È cura dell'O.d.V. preparare periodicamente un rapporto scritto sulla sua attività.

Le verifiche sul Modello e sulla documentazione ad esso connessa saranno svolte periodicamente secondo le cadenze che l'O.d.V. riterrà opportuno fissare, ovvero anche al di fuori di quanto programmato.

L'O.d.V. potrà effettuare specifici approfondimenti, analisi e controlli sulle procedure esistenti, sugli atti societari e sui contratti di maggior rilevanza nelle aree di attività a rischio, ovvero altre attività di controllo che ritenga necessarie od opportune.

L'O.d.V., in aggiunta all'attività di reporting sopra prevista:

- formula proposte di aggiornamento del Modello nelle ipotesi in cui si rendano necessarie correzioni, integrazioni o adeguamenti del Modello stesso, in relazione a mutamenti del quadro legislativo, cambiamenti del contesto aziendale, violazioni del modello;
- invia in caso di necessità e/o urgenza comunicazioni "ad hoc" al vertice della Società;

Al fine di agevolare l'attività di vigilanza sull'efficacia del Modello e della documentazione ad esso connessa, la Società è tenuta ad attuare nei confronti dell'O.d.V., in modo tempestivo, flussi informativi aventi ad oggetto tutti i fatti, informazioni, documenti e dati che devono essere portati a conoscenza dello stesso O.d.V. secondo quanto stabilito dal Modello in ogni sua parte, ivi incluso quanto previsto dalle singole procedure.

In particolare:

- fornire informazioni su ogni evento, fatto, situazione rilevante in funzione dell'osservanza e del funzionamento del Modello, ivi compresi gli esiti di eventuali *audit* e verifiche eseguiti da funzioni interne o da enti esterni;
- comunicare eventuali mutamenti della struttura organizzativa;
- comunicare eventuali comportamenti che possono essere identificabili come reati-presupposto, o comunque violazioni delle prescrizioni del Modello, con evidenza dei procedimenti disciplinari avviati e delle eventuali sanzioni;

- comunicare provvedimenti e/o comunicazioni provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca l'avvio o lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per *reati-presupposto*, ovvero per procedimenti amministrativi relativi agli illeciti richiamati dall'art. 187-*quinquies* del D.lgs. 58/1998;
- condividere rapporti predisposti dai responsabili di funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni rilevanti ai fini dell'osservanza delle norme del D.lgs. 231/2001;

Le funzioni aziendali sono tenute a fornire all'O.d.V. informazioni relative a:

- ispezioni della Pubblica Amministrazione;
- richiesta, erogazione ed utilizzo di finanziamenti pubblici;
- partecipazione a (e aggiudicazione di) gare indette dalla Pubblica Amministrazione o enti comunitari;
- identificazione e valutazione dei rischi aziendali in materia di salute/sicurezza sul lavoro e ambiente;
- risultati delle attività di verifica, non conformità e problematiche specifiche inerenti la salute/sicurezza sul lavoro e la tutela dell'ambiente;
- verificarsi di incidenti (o quasi incidenti) occorsi a dipendenti, collaboratori o altri soggetti presenti, anche occasionalmente, negli insediamenti industriali, depositi, uffici, unità locali o altri luoghi ove la Società svolga la propria attività.

Degli incontri dell'O.d.V. con i soggetti ed organi sopra indicati sarà redatto verbale. I verbali saranno custoditi dalla Società, con copia all'O.d.V.

Le informazioni, la documentazione e le segnalazioni raccolte dall'O.d.V. nell'espletamento dei suoi compiti istituzionali devono essere archiviate e custodite a cura dell'O.d.V. stesso, mantenendo la dovuta riservatezza sui documenti e le informazioni acquisite, anche nel rispetto della normativa sulla *privacy*.

#### **1.4. Segnalazioni all'Organismo di Vigilanza**

Chiunque può inviare segnalazioni all'Organismo di Vigilanza mediante invio di una e-mail all'indirizzo (riservato all'Organismo di Vigilanza e non accessibile a terzi): **ingfontana.giorgio@gmail.com**

Tutte le segnalazioni saranno gestite in modo tale da assicurare la massima riservatezza, sia al momento del ricevimento, sia successivamente, salvo quando si rendesse necessario per l'effettuazione delle verifiche sulle segnalazioni e fermi restando gli obblighi di rendere informazioni a richiesta dell'autorità giudiziaria o di altre pubbliche autorità.

L'O.d.V. valuta le segnalazioni pervenute e, qualora lo ritenga opportuno, avvia le indagini del caso, convocando separatamente - ove conosciuti - l'autore della segnalazione e il presunto autore della violazione, sentendo persone informate dei fatti nonché acquisendo la documentazione che riterrà opportuna.

Coloro che effettuano comunicazioni all'O.d.V. in funzione dell'obbligo di informazione di cui all'art. 6, co. 2, lett. d) del D.lgs. 231/2001 non possono subire alcuna conseguenza negativa in dipendenza di tale comportamento, che costituisce l'adempimento di un obbligo normativo, eccezion fatta per l'ipotesi che sia accertato che il soggetto che ha effettuato la comunicazione fosse in quel momento consapevole della non rispondenza al vero dell'informazione riferita all'O.d.V.

La possibilità di segnalazione qui descritta va intesa come uno strumento di tutela di un bene comune riconducibile alla stabilità ed al corretto funzionamento della Società.

## 1.5. Informazione e formazione

Ai fini dell'efficacia del Modello è obiettivo di Forum Global Service srl assicurare alle risorse presenti in azienda, e a quelle che saranno inserite, una corretta conoscenza delle regole di condotta e della documentazione di sistema pertinente (Procedure e Istruzioni), con differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime nei Processi Sensibili.

La Società individuerà i fornitori e i clienti, ivi compresi collaboratori esterni e *partner* a vario titolo, a cui fornire l'informativa in merito all'adozione del Modello e ai contenuti del Modello stesso, con richiesta dell'impegno a rispettare i principi contenuti nel medesimo.

L'attività di formazione finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al D.lgs. 231/2001 si differenzia, nei contenuti e nelle modalità di attuazione, in funzione della qualifica dei destinatari, del livello di rischio dell'area in cui essi operano.

Un'informativa specifica sul Modello viene inserita nella lettera di assunzione per tutti i neo assunti ed inoltre, sul sito *internet* della Società, è dedicata all'argomento una specifica sezione.

## 1.6. Sistema disciplinare

L'effettività del Modello è legata anche all'adeguatezza del sistema sanzionatorio per la violazione delle regole di condotta e, in generale, delle procedure e dei regolamenti interni.

L'applicazione di sanzioni disciplinari per violazione delle regole di condotta ed inosservanza delle disposizioni aziendali è indipendente dal giudizio penale ovvero da quello amministrativo e dall'esito degli stessi, in quanto tali normative sono assunte dall'azienda in piena autonomia indipendentemente dal carattere di illecito penale o amministrativo che la condotta possa configurare.

La sanzione sarà commisurata alla gravità dell'infrazione e alla eventuale reiterazione della stessa.

In applicazione delle norme relative alla disciplina del lavoro contenute nei vigenti CCNL, si prevede che:

- incorre nei provvedimenti di *biasimo, multa o sospensione*, a seconda della gravità dell'infrazione, il lavoratore che violi le procedure interne previste dal Modello o comunque tenga, nello svolgimento di attività nell'ambito di Processi Sensibili, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello;
- incorre nel provvedimento di *licenziamento* il lavoratore che, nell'espletamento dei Processi Sensibili:
  - compia atti non conformi alle prescrizioni del Modello e diretti in modo non equivoco al compimento di un *reato-presupposto*, ravvisandosi in tale comportamento un'infrazione alla disciplina e ai doveri d'ufficio così grave da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto di lavoro;
  - abbia riportato condanna passata in giudicato per uno qualsiasi dei *reati-presupposti* ovvero l'applicazione irrevocabile della sanzione amministrativa per uno degli illeciti amministrativi previsti dalla normativa vigente.

La commissione dei *reati-presupposti* da parte di Consulenti o di *Partner/Fornitori*, così come ogni violazione da parte degli stessi delle regole di cui al Modello, comporterà l'obbligo di

azionare tutti gli strumenti contrattuali e di legge a disposizione per la tutela dei diritti dell'azienda, ivi compresa ove del caso la risoluzione del contratto, e fatto salvo il risarcimento dei danni.

### **1.7. Deleghe e procure**

All'O.d.V. devono essere comunicati il sistema di deleghe adottato dalla Società, ogni successiva modifica, nonché le verifiche sul sistema di deleghe che fossero effettuate dalle funzioni competenti.

### **1.8. Certificazioni volontarie**

La Società è certificata UNI ISO 9001:2015 - "Sistemi di gestione per la qualità".

Le certificazioni presuppongono e si basano sull'adozione di specifiche procedure e istruzioni operative che disciplinano l'attività della Società.

Dette procedure e istruzioni sono elencate negli indici dei manuali di gestione della Società stessa.

### **1.9. Flessibilità del modello**

Forum Global Service srl si riserva di adottare, per lo svolgimento di attività connesse ai Processi Sensibili specifici delle singole realtà, eventuali procedure più specifiche o di maggiore tutela.

In tal senso il Modello non è da intendersi come una entità statica, ma verrà continuamente adeguato in relazione sia alle modifiche organizzative di processo che la società si troverà ad affrontare, sia con riferimento alle eventuali modifiche normative che dovessero intervenire.

### **1.10. Parti Speciali**

Le nove Parti Speciali, una per ciascuna tipologia di *reato-presupposto* considerata come ipotizzabile all'interno della Società, indicano i seguenti aspetti:

- le regole generali aziendali;
- le fattispecie di reato;
- i Processi Sensibili;
- i principi generali di comportamento;
- le Procedure specifiche che regolano la materia, da rispettarsi da parte dei destinatari del Modello;
- i controlli dell'Organismo di Vigilanza.